

----- STATUTO -----

----- della -----

----- "ROMA CONVENTION GROUP S.p.A." -----

- **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE OGGETTO E DURATA** -

----- **Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE** -----

1.1 E' costituita una società per azioni con la seguente denominazione "ROMA CONVENTION GROUP S.p.A."

----- **Art. 2) SEDE** -----

2.1 La sede della Società è nel Comune di Roma.

2.2 L'indirizzo potrà essere variato con decisione dell'organo amministrativo, purché nell'ambito dello stesso Comune. L'organo amministrativo è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

----- **Art. 3) DURATA** -----

3.1 La Società ha una durata fino al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

----- **Art. 4) OGGETTO SOCIALE** -----

4.1 La Società ha per oggetto la gestione di sistemi congressuali e fieristici, più in particolare, l'attività di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di congressi, eventi e fiere, nonché la prestazione di servizi complementari ed accessori e di supporto alle attività stesse. A tal fine la società potrà pertanto svolgere attività di gestione integrata di sale polifunzionali, auditorium, sale riunioni, alberghi, centri direzionali, esercizi commerciali, parcheggi e servizi connessi nonché attività fieristica ed espositiva.

4.2 La Società potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale:

a) svolgere qualsiasi attività connessa e complementare alle precedenti, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di marketing, di promozione, di supporto amministrativo e informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e di relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente; curare la pubblicazione di cataloghi, di programmi periodici, di comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al precedente punto;

b) gestire o dare in gestione a terzi, acquistare e vendere immobili di ogni tipo, aziende o rami di azienda;

c) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

4.3 Al solo fine del conseguimento dell'oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente, la Società potrà assumere sia direttamente che indirettamente per fini propri, partecipazioni ed interessenze in altri enti, imprese o Società, costituite o costituende, italiane od estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e inoltre potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie in genere - in particolare richiedere fidi e contrarre mutui bancari, anche ipotecari e ricorrere a forme di finanziamento presso Istituti Bancari, aperture di credito, aperture di c/c, aperture di lettere di credito, affidamenti bancari ed operazioni connesse - nonché potrà concedere le opportune garan-

zie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni. -----

## ----- **TITOLO II - DIRITTI DEI SOCI** -----

### ----- **Art. 5) CAPITALE SOCIALE** -----

**5.1** Il capitale sociale è di Euro 1.296.000,00= (unmilione duecentonovantaseimila virgola zero zero) suddiviso in n. 2.880 (duemilaottocentoottanta) azioni ciascuna di valore nominale pari ad Euro 450,00.= (quattrocentocinquanta virgola zero zero). -----

**5.2** La Società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti di denaro, credito o in natura nonché mediante passaggio di riserve a capitale e, ove l'interesse della Società lo esiga, mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. -----

### ----- **Art. 6) QUALITÀ DI SOCIO** -----

**6.1** La qualità di socio importa l'accettazione, senza riserva alcuna, delle disposizioni del presente statuto nonché delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. --

**6.2** Il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. -----

### ----- **Art. 7) AZIONI E DIRITTI SOCIALI** -----

**7.1** Le azioni sono indivisibili e nominative. -----

**7.2** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle azioni da ciascuno possedute. -----

### ----- **Art. 8) DIRITTI FRAZIONARI** -----

**8.1** Nel caso di comproprietà di una azione si applicano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile. -----

**8.2** Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile salvo diversa convenzione. -----

### ----- **Art. 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI** -----

**9.1** I soci possono effettuare finanziamenti alla Società su richiesta dell'organo amministrativo in relazione al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, dalle disposizioni del C.I.C.R. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. -----

### ----- **Art. 10) TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI** -----

**10.1** Il socio (di seguito "socio proponente"), il quale intende trasferire a qualsivoglia titolo, in tutto od in parte, in favore di soggetti terzi le proprie azioni, dovrà offrire in prelazione agli altri soci le azioni oggetto del prospettato trasferimento. -----

**10.2** A tale scopo, il socio proponente dovrà dare preventiva informazione delle proprie intenzioni, mediante apposita denuncia da inviarsi con raccomandata A/R, a ciascuno degli altri soci ed anche allo stesso Organo Amministrativo per conoscenza, restando inteso che la denuncia dovrà, a pena di inefficacia della stessa, espressamente contenere le seguenti indicazioni: -----

**a)** le azioni oggetto del prospettato trasferimento ed il relativo valore nominale complessivo; -----

**b)** i dati identificativi del terzo in favore del quale vorrebbe realizzarsi il prospettato trasferimento o comunque le modalità di individuazione dello stesso terzo; -----

**c)** il prezzo richiesto e le relative modalità di pagamento; -----

**d)** tutte le altre condizioni, anche accessorie, del prospettato trasferimento; -----

e) l'invio agli altri soci ad esercitare la prelazione sulle azioni oggetto del prospettato trasferimento entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della denuncia. -----

**10.3** Ciascuno degli altri soci avrà diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni rispetto a quelle indicate nella denuncia, di un numero di azioni, tra quelle oggetto del prospettato trasferimento, corrispondente alla percentuale del capitale sociale detenuto nella società, avendo a tal fine l'onere di manifestare la volontà di avvalersi della prelazione entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della denuncia di cui al comma che precede, con comunicazione da trasmettersi con raccomandata A/R al socio proponente e per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. -----

**10.4** Nella stessa comunicazione dovrà altresì essere specificamente indicata, a pena di decadenza, l'eventuale intenzione del socio in questione di rendersi acquirente, a parità di condizioni, anche delle altre azioni oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri soci non abbiano eventualmente esercitato il diritto di prelazione, restando sin d'ora inteso che solo coloro che abbiano manifestato tale intenzione potranno rendersi acquirenti, a parità di condizioni, delle azioni in argomento e che detti soci dovranno concorrere a tale acquisto proporzionalmente. -----

**10.5** Qualora il diritto di prelazione fosse esercitato solo da alcuni degli altri soci e nessuno di questi abbia manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle azioni per le quali altri non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, le comunicazioni effettuate al socio proponente si intenderanno come mai eseguite e quest'ultimo potrà pertanto procedere al prospettato trasferimento. -----

**10.6** Il socio proponente potrà senz'altro procedere al prospettato trasferimento anche nel caso in cui nessuno degli altri soci si fosse avvalso del diritto di prelazione nel termine a ciascuno di essi assegnato. -----

**10.7** Nei casi di cui ai commi 5 e 6 che precedono, tuttavia, il prospettato trasferimento dovrà essere concretamente perfezionato ai termini ed alle condizioni della denuncia, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci cui sia pervenuta per ultimo la denuncia del socio proponente, restando inteso che, decorso inutilmente tale termine, il socio proponente sarà tenuto ad inviare agli altri soci una nuova denuncia e che questi ultimi potranno dunque nuovamente avvalersi del diritto di prelazione di cui innanzi. -----

**10.8** Qualora, invece, ciascuno degli altri soci abbia esercitato il diritto di prelazione o, comunque, almeno uno di quelli che abbiano esercitato tale diritto abbia al contempo manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle azioni per le quali altri soci non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, il perfezionamento del trasferimento delle azioni del socio proponente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci, tra quelli che abbiano esercitato la prelazione, cui sia pervenuta per ultimo la denuncia dello stesso socio proponente. -----

**10.9** Le disposizioni di cui ai commi che precedono troveranno applicazione anche nel caso in cui un socio intenda trasferire una o più azioni a titolo gratuito, mediante permuta, con conferimento al capitale di altra società, in uno con il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda del socio stesso ovvero mediante fusione o scissione. In tali casi: -----

a) la denuncia varrà ad ogni effetto quale proposta contrattuale formulata agli



altri soci per la cessione in favore degli stessi delle azioni oggetto del prospettato trasferimento per un corrispettivo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato; -  
b) la comunicazione con cui gli altri soci abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione varrà ad ogni effetto quale accettazione della proposta contrattuale del socio proponente; -----  
c) i soci che avranno esercitato la prelazione dovranno versare al socio proponente un corrispettivo globale proporzionale alle azioni sulle quali sia stata esercitata la prelazione. -----

**10.10** Il trasferimento delle azioni effettuato da un socio in violazione delle previsioni di cui al presente articolo sarà privo di qualsivoglia effetto nei confronti della società, cosicché il terzo acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci e non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali. -----

#### ----- Art. 11) RECESSO -----

**11.1** Hanno diritto di recedere, ma solo per tutte le loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società; -----  
b) la trasformazione della Società; -----  
c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----  
d) la revoca dello stato di liquidazione; -----  
e) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; --  
f) la proroga del termine di durata della Società; -----  
g) l'eliminazione o la modifica del diritto di prelazione di cui al precedente art. 10 del presente statuto. -----

**11.2** Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge. -----

**11.3** Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. --

**11.4** La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel "Libro delle Assemblee" della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato. --

**11.5** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. --

**11.6** Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. -----

**11.7** Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese. -----

**11.8** Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Società. -----

#### ----- TITOLO III - ASSEMBLEA -----

#### ----- Art. 12) COMPETENZE -----

**12.1** Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----  
b) la nomina e la revoca degli amministratori; -----  
c) il conferimento dell'autorizzazione, all'organo amministrativo per l'attribuzione delle deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di

deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; -----

d) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; -----

e) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci; -----

f) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

g) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della stessa Assemblea Ordinaria dei soci. -----

**12.2** Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dei soci: ----

a) le modificazioni del presente statuto; -----

b) lo scioglimento della società, la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; -----

c) la deliberazione su ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza della stessa Assemblea Straordinaria dei soci. -----

**12.3** Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. -----

#### ----- Art. 13) PROCEDIMENTO -----

**13.1** L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di un Amministratore o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

**13.2** L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso e fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti: ---

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli altri Amministratori, qualora vi sia un Organo collegiale, e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. -----

**13.3** L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza dell'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta o non potesse regolarmente costituirsi. Il giorno della seconda convocazione non potrà comunque coincidere con quello fissato per la prima. -----

**13.4** In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente



costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, in ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai Sindaci non presenti. -----

**13.5** L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia. -----

**13.6** L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti e sia consentito loro di seguire la discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. -----

**13.7** Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. -----

**13.8** La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega può essere conferita solo per una singola Assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni. La delega conferita per un'Assemblea totalitaria deve indicare le materie in discussione all'ordine del giorno. -----

**13.9** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. -----

**13.10** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, determina le modalità di votazione ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, dallo stesso nominato. -----

**13.11** L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea e, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'articolo 2351, secondo comma, del codice civile, purché i voti favorevoli siano comunque superiori ad un terzo del capitale sociale. -----

**13.12** Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375 del codice civile. -----

-- **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** --

----- **Art. 14) AMMINISTRAZIONE** -----

14.1 La società è amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. -----

La composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

14.2 Possono essere eletti Amministratori anche non soci. Gli Amministratori rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina e sono rieleggibili. Per la revoca degli amministratori si applica l'art. 2383, terzo comma, del codice civile. -----

14.3 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori. -----

14.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dai soci, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci. -----

14.6 Diversamente qualora venisse a mancare la metà o più della metà degli Amministratori, si applica l'art. 2386 comma secondo e terzo del codice civile. -----

#### ----- Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

15.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio d'Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

15.2 L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al consiglio di amministrazione, cui potranno essere conferiti ampi poteri. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi. -----

15.3 La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ove nominato. -----

15.4 Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dall'Organo Amministrativo, che ne determina i limiti, ad uno o più Amministratori, a dipendenti della Società o a terzi. -----

15.5 E' attribuita all'Organo Amministrativo la competenza ad adeguare lo statuto a disposizioni normative. -----

#### ----- Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non vi abbiano provveduto i so-

ci al momento della nomina, elegge fra i propri componenti un Presidente. ---

**16.2** Tali cariche non daranno in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. ----

**16.3** Il Consiglio di Amministrazione, previa decisione dei soci a termini dell'art. 12.1, lettera c), del presente statuto, può attribuire deleghe di gestione al Presidente sulle materie indicate dalla decisione dei soci, determinandone in concreto il contenuto. -----

**16.4** Il Consiglio di Amministrazione nomina, di volta in volta, un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso. -----

**16.5** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni qualvolta lo ritiene opportuno o ne riceva richiesta da almeno due Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale. -----

**16.6** In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vicepresidente nominato ai sensi dell'art. 14.1, ovvero, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età. ---

**16.7** Il Presidente fissa l'ordine del giorno dell'adunanza, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. -----

**16.8** Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in forma collegiale e viene convocato dal Presidente con lettera inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata, con telegramma o telefax almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il Consiglio stesso, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, oltre che degli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con telegramma, telefax o posta elettronica certificata consegnata almeno 2 (due) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere. -----

**16.9** L'intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

**16.10** In difetto delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. -----

**16.11** Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei relativi membri presenti. -----

**16.12** Ad ogni amministratore spetta un voto. -----

**16.13** Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale a cura del segretario del Consiglio stesso; il verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di Legge, viene firmato dal Presidente e dal segretario. --

**16.14** L'attribuzione di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12.1, può avvenire in favore di uno solo dei suoi componenti che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. -----

**16.15** Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe di gestione di cui all'art. 16.3, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile. -----

**16.16** Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----



**16.17** L'Amministratore Delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

**16.18** Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti. -----

**Art. 17) Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori** -----

**17.1** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare in osservanza delle Direttive Ministeriali volte a rafforzare e garantire un elevato standard qualitativo dei requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore, i componenti dell'Organo Amministrativo devono essere scelti secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza: -----

**\* quanto all'Amministratore Unico** -----

a) tra persone con elevato e comprovato profilo manageriale e comunque che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso ruoli apicali presso imprese, ovvero, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa; -----

**\* quanto al Consiglio di Amministrazione** -----

a) tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero, -----

b) attività professionali; -----

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. -----

**17.2** L'amministratore, cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2 c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. -----

L'amministratore, cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, può rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni. -----

**17.3** Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti: -----

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; -----

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; -----

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, -----

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; -----

d) dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. -----

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. -----

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. -----

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. -----

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna. -----

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. -----

#### ---- Art. 18) COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ----

**18.1** All'Amministratore Unico ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima. -----

**18.2** E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti dell'organo amministrativo, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato. -----

#### ----- Art. 19) DIRETTORE GENERALE -----

**19.1** Al Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo, non possono comunque essere delegati i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie. -----

**19.2** Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali. -----

----- **TITOLO V - CONTROLLI, BILANCIO E UTILI** -----

----- **Art. 20) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI** -----

**20.1** I soci, mediante apposita delibera assembleare, devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. -----

**20.2** I soci, all'atto della nomina, determinano la retribuzione dei Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

**20.3** Durata, cessazione, sostituzione, decadenze e revoca dei sindaci sono regolate dalle disposizioni normative vigenti. -----

**20.4** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audio-visivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

**20.5** Verificandosi tali presupposti, la riunione di Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. -----

----- **Art. 21) BILANCIO** -----

**21.1** Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (primo) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

**21.2** Alla fine di ciascun esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società lo richiedano. -----

**21.3** Entro trenta (30) giorni dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato. -----

----- **Art. 22) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI** -----

**22.1** L'Assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. -----

**22.2** Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 del codice civile per la costituzione del fondo riserva, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dei soci. -----

**22.3** Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dai soci presso la sede sociale. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati alle riserve. -----

----- **TITOLO VI - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

----- **Art. 23) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

**23.1** La Società si scioglie per scadenza del termine, per deliberazione dei soci e per ogni altro caso previsto dalla legge. -----

**23.2** In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, i soci nominano uno o più liquidatori, determinandone i loro poteri, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo, e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui-

dazione, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge e fissandone il compenso. -----

**23.3** Al termine della liquidazione il patrimonio netto sarà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. -----

**23.4** La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con relativa delibera assembleare. -----

**23.5** In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla adozione della delibera spetta il diritto di recesso. -----

**23.6** La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso. -----

## ----- **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI** -----

### ----- **Art. 24) CONTROVERSIE** -----

**24.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la Società ovvero tra tali soggetti e gli Amministratori o Sindaci o Liquidatori della Società, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma. -----

### ----- **Art. 25) RINVIO** -----

**25.1** Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. -----

**25.2** Le disposizioni contenute nell'art. 20, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento al Collegio sindacale per i primi tre rinnovi. -----

**25.3** Nel rispetto delle disposizioni vigenti, non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società o da altre disposizioni di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 11 comma 13 D.lgs 175/2016. -----

**25.4** Oltre a quanto previsto dall'art. 18.2, è vietata la corresponsione di gettoni di presenza anche ai componenti degli organi sociali (diversi dall'organo amministrativo), premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato. -----

f.to ROBERTO DIACETTI -----

f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio -----

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

**Copia conforme all'originale composta di n. 4 (quattro) fogli muniti delle firme prescritte dalla legge notarile, che si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata. -----**

**Roma, 6 giugno 2018** -----

 